

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITA’ DI MAGAZZINO, STOCCAGGIO, GESTIONE MANUTENTIVA, INFORMATIZZAZIONE E LOGISTICA DISTRIBUTIVA DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI.

INDICE

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO	4
2.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
3.	CONDIZIONI GENERALI.....	6
4.	DURATA DEL CONTRATTO	6
4.1.	Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.	7
5.	CORRISPETTIVI E IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO	8
5.1.	Aggiornamento Canone in relazione all’aumento/diminuzione del numero di ausili consegnati ai pazienti.....	8
6.	MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
7.	DOMICILIO DELL’APPALTATORE	10
8.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
9.	REFERENTE DEL CONTRATTO	11
10.	CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
11.	ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA	11
12.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
13.	PENALITÀ	16
14.	SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
14.1.	Documentazione di trasporto e prospetti mensili	19
15.	CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEI PERIODO DI VIGENZA.....	21
16.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
16.1	Clausola risolutiva espressa	21
16.2	Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto	22
17.	RECESSO UNILATERALE	23
17.1	Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante	23
17.2.	Recesso unilaterale dal contratto dell’ente contraente	23
17.3.	Convenzioni centralizzate	23
18.	CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DEL SUBAPPALTO	23
19.	CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 24	
20.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE	25
21.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	26
22.	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE.....	27
23.	CONTROVERSIE	27
24.	RINVIO AD ALTRE NORME	27
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679.....	27

All. 1 – Norma T&T

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, CAP 20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI)
C.F./P. IVA 09320650964

Contratto

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITA’ DI MAGAZZINO, STOCCAGGIO, GESTIONE MANUTENTIVA, INFORMATIZZAZIONE E LOGISTICA DISTRIBUTIVA DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI.

TRA:

L’ASST di Melegnano e della Martesana, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, C.F. e P. I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore S.C. Gestione Acquisti Avv. Ugo Bellavia nato a Catania il 02/12/1988, su delega del Direttore Generale Francesco Laurelli giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 02/03/2023, residente per la carica presso la sede dell’ASST Melegnano e della Martesana (di seguito “ASST”)

e

l’operatore economico Ferrero Med S.r.l. Via Druento n.258 – 10078 Venaria Reale (TO) - P.Iva/C.F.: 10915690019, di seguito anche denominato, “Operatore economico”, o “Appaltatore”, in persona del Rappresentante Legale Sig. Ferrero Olivier, C.F. FRRLVR74C07L219B, nato a Torino il giorno 07/03/1974, domiciliato per la carica presso la sede della Società che rappresenta, in seguito definite, congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.903 del 12/10/2023 l’ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l’aggiudicazione del servizio di gestione di attività di magazzino, stoccaggio, gestione manutentiva, informatizzazione e logistica distributiva degli ausili protesici per disabili, per un periodo di 39 mesi a decorrere dal 01/01/2024 al 31/03/2027, all’operatore economico Ferrero Med S.r.l. Via Druento n.258 – 10078 Venaria Reale (TO) - P.Iva/C.F.: 10915690019, per un importo totale pari ad € 1.084.487,69 oltre I.V.A (€ 1.323.075,00 I.V.A. 22% inclusa);

- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
 - Capitolato speciale;
 - Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - Progetto tecnico presentato in sede di gara;
 - Offerta economica presentata da Ferrero Med S.r.l. in sede di gara in data 13/09/2023;
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. IX/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
- Ferrero Med S.r.l. è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO al n.10915690019;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire il contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di gestione di attività di magazzino, stoccaggio, gestione manutentiva, informatizzazione e logistica distributiva degli ausili protesici per disabili, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 39 mesi.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Costituiscono oggetto del presente contratto per l'ASST le seguenti prestazioni:

1. servizio di organizzazione e gestione di attività di magazzino, nell'ambito di locali messi a disposizione dall'operatore economico contraente, comprensive di tutti gli aspetti logistici, tecnico attuativi, organizzativi e di gestione informatica finalizzate allo stoccaggio e all'erogazione di ausili protesici nuovi e usati agli assistiti residenti nell'ambito territoriale dell'ASST procedente;
2. servizio di consegna degli ausili nuovi o usati al domicilio dei pazienti comprensivo di attività di montaggio, adeguamento dell'ausilio alle condizioni cliniche del paziente, istruzioni d'uso e quant'altro occorra per rendere operativo e funzionante l'ausilio protesico;

3. servizio di ritiro degli ausili protesici usati al domicilio dei pazienti e/o presso i Presidi Territoriali di Protesica;
4. servizio di pulizia, igienizzazione e disinfezione degli ausili usati (ricondizionamento);
5. servizio di messa in uso, manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva (riparazione) o straordinaria (personalizzazione) degli ausili protesici;
6. fornitura in uso di sistema informatico per la raccolta e la gestione di tutte le informazioni correlate alle attività previste nel presente Documento, comprensivo di installazione, configurazione, personalizzazione, formazione all'uso e manutenzione del sistema;
7. registrazione delle informazioni relative al processo di erogazione di ausili protesici per il tramite del magazzino sull'applicativo Assist@nt-RL di Regione Lombardia;
8. servizio di smaltimento a norma di legge degli ausili dichiarati fuori uso nel rispetto e nelle modalità stabilite dalla normativa in materia.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolate all'interno del presente contratto ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'operatore economico contraente dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente contratto, nonché tutte le prescrizioni che siano fissate dall'Ente successivamente all'aggiudicazione della procedura, in fase di avvio di esecuzione del contratto o in qualsiasi momento della sua vigenza, in merito a prassi e/o istruzioni operative afferenti all'erogazione delle prestazioni. Le prescrizioni contenute nel presente Contratto pertanto dovranno essere integrate da ulteriori e specifiche prescrizioni/indicazioni fissate dall'Ente contraente circa le prassi operative afferenti alla modalità erogativa dei servizi, alle quali l'operatore economico contraente dovrà attenersi.

L'Appaltatore inoltre dovrà osservare anche quanto disposto ai sub-articoli contenuti nell'art.2 del Capitolato Speciale e nello specifico:

- 2.1 Quantitativi e volumi delle attività oggetto di contratto;
- 2.2 Ambiti operativi delle Aziende e organizzazione territoriale dei servizi di Protesica Aziendale;
- 2.3 Servizio di organizzazione e gestione di attività di magazzino;
- 2.4 Stoccaggio degli ausili;
- 2.5 Attività e prestazioni afferenti alla gestione degli ausili nuovi;
- 2.6 Immatricolazione ausili;
- 2.7 Attività e prestazioni afferenti alla gestione degli ausili usati;

- 2.8 Consegna ausili al domicilio dei pazienti, montaggio, adeguamento ed istruzioni all'uso;
- 2.9 Ritiro degli ausili al domicilio dei pazienti o presso presidi territoriali di protesica;
- 2.10 Pulizia ed igienizzazione degli ausili (ricondizionamento);
- 2.11 Servizio di manutenzione degli ausili;
- 2.12 Fornitura software gestionale;
- 2.13 Gestione degli ordini on-line tramite l'applicativo Assist@nt-RL;
- 2.14 Personale impiegato;

Allegato 1 Capitolato Speciale "Elenco Ausili Aggiuntivi DM332-99"

Allegato 2 Capitolato Speciale "Elenco Ausili Aggiuntivi DPCM 12gen17"

Allegato 3 Capitolato Speciale "Specifiche tecniche ausilio"

Allegato 4 Capitolato Speciale "Elenco ausili manutenzione preventiva"

Allegato 5 Capitolato Speciale "Software Gestione magazzino"

3. CONDIZIONI GENERALI

Il servizio oggetto del presente contratto sarà eseguito nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara e nell'offerta prodotta in sede di gara che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nella documentazione prodotta in sede di gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso e integrale rinvio:

Art. 1 (Capitolato Speciale) – OGGETTO;

Art. 5 (Capitolato Speciale) – REVISIONE PREZZI;

Art. 9 (Capitolato Speciale) – CLAUSOLE SOCIALI;

Art. 11 (Capitolato Speciale) – ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI;

Art.12 (Capitolato Speciale) – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE;

Art.13 (Capitolato Speciale) – ALTRI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE;

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 39 mesi a decorrere dal giorno 01/01/2024 al 31/03/2027.

L'avvio della fase esecutiva del contratto dovrà essere garantito entro il 01/01/2024, a meno di esigenze imputabili all'Amministrazione.

Sono altresì previste:

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l'opzione di proroga del contratto.

Facoltà di proroga del contratto ex art 120 comma 11 DLgs 36/2023: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato alla scadenza (per tale intendendosi sia quello originario di 39 mesi sia quello eventualmente prorogato come sopra descritto per ulteriori 36 mesi) per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, stimato in un periodo di 12 mesi, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.1. Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In considerazione dell'assoluta rilevanza del servizio di cui trattasi rispetto alla regolare erogazione delle prestazioni istituzionalmente poste a carico dell'Ente e della loro significativa incidenza sui processi di erogazione degli ausili agli assistiti del territorio, il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine di esito negativo di un periodo di prova di 12 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio per l'ASST della fase erogativa del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata. Entro il termine di 90 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova (12 mesi), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), supportato dagli uffici competenti dell'ASST procedente, con riferimento a ciascun contratto redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo il RUP provvederà a:

- acquisire apposita relazione del DEC dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato, previo esperimento da parte del DEC di adeguato contraddittorio nei modi e termini disciplinati all'art. 16.1;

- comunicare all'operatore economico contraente, entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza del periodo di prova, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
- affidare il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc.. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni l'ASST si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino alla data di subentro del nuovo operatore economico.

5. CORRISPETTIVI E IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

Il contratto prevede la corresponsione al contraente del canone mensile omnicomprensivo di tutti i costi derivanti dall'erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto offerto in sede di gara di cui all'offerta economica in data 13/09/2023 come di seguito riportato:

CANONE MENSILE OFFERTO	DURATA IN MESI	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
€ 27.807,38	39 MESI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2027	€ 1.084.487,69

Il pagamento del corrispettivo decorrerà a far data dall'avvio completo del servizio ovvero dal 01/01/2024 per i successivi 39 mesi.

Tutte le attività propedeutiche svolte dall'appaltatore per garantire il rispetto delle tempistiche di avvio del servizio per l'ASST saranno ad esclusivo carico del contraente.

5.1. Aggiornamento Canone in relazione all'aumento/diminuzione del numero di ausili consegnati ai pazienti.

È previsto, nel corso di vigenza contrattuale, un procedimento di aggiornamento del canone mensile omnicomprensivo in relazione all'aumento/diminuzione del numero di ausili consegnati al domicilio dei pazienti, estratto dal Portale Assistenza.

Entro 30 giorni successivi alla data di scadenza del secondo anno di vigenza del contratto (della gestione a regime per l'ASST prevista al 01/04/2024) e successivamente con cadenza annuale, il Contraente dovrà produrre al Direttore dell'Esecuzione del contratto documentazione attestante il numero di ausili consegnati al domicilio dei pazienti nel corso del periodo di riferimento corrispondente al secondo anno di vigenza del contratto, da confrontarsi con analogo dato riportato nelle tabelle di cui all'art. 2.1 del Capitolato.

La variazione del numero complessivo di ausili consegnati al domicilio dei pazienti effettuati in esecuzione del presente contratto comporterà le variazioni di canone di seguito rappresentate:

- Variazione del numero di ausili consegnati al domicilio dei pazienti fino al +/- 22% non comporterà alcuna variazione del canone;
- Variazione del numero di ausili consegnati al domicilio dei pazienti dal +/- 22,01% fino al +/- 30% comporterà una variazione del canone pari a +/- 10%.

Trattandosi di appalto costituito da un unico lotto di gara, contribuiranno a determinare l'aggiornamento del canone in aumento o in diminuzione, i volumi di attività dell'ASST destinataria del servizio. Pertanto, ai fini della determinazione del numero di ausili consegnati ai pazienti, sarà presa in considerazione la somma degli ausili consegnati in favore dell'ASST Melegnano e Martesana, nel corso del periodo di riferimento e confrontata con la somma dell'analogo dato riportato all'art. 2.1 del capitolato.

L'Ente contraente si riserva la facoltà di rideterminare, rispetto all'importo complessivamente aggiornato del canone omnicomprensivo dell'ASST per lo svolgimento del servizio, una eventuale differente ripartizione dei corrispettivi sulla base delle variazioni del numero di ausili consegnati per l'ASST, o altra modalità che sarà concordata tra le Amministrazioni. Sarà onere dell'ASST dare comunicazione all'operatore economico contraente delle eventuali differenti ripartizioni del valore complessivo dei due canoni.

Il procedimento di valutazione della eventuale variazione del canone si dovrà concludere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dal Contraente e la variazione del canone espleterà la sua efficacia a far data dal primo mese successivo alla data di scadenza del periodo annuale preso in considerazione.

Nessun aumento sarà dovuto con riferimento a richieste di adeguamento pervenute tardivamente, oltre i termini sopra indicati.

In caso di riduzione dell'attività, l'appaltatore non potrà ritardare l'invio all'ASST dei dati relativi al numero complessivo di ausili consegnati nel periodo di riferimento, nel rispetto del termine soprariportato previsto per l'invio.

6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni. L'ASST, in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, secondo il processo di aggiornamento del canone disciplinato all'art. 5.1, entro il limite di incremento o di riduzione del 30% del valore complessivo del contratto calcolato sia per il primo periodo contrattuale di 36 mesi che per l'eventuale opzione di proroga per i successivi 36 mesi.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verificano eventi straordinari e imprevedibili al momento di presentazione dell'offerta, non riconducibili all'operatore economico contraente, che causino un rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'operatore economico si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

7. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge Ferrero Med S.r.l., dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Via Druento n.258 – 10078 Venaria Reale (TO), indirizzo PEC: ferreromed@pec.it.

A tale recapito saranno dirette, tramite *e-mail* PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Avv. Ugo Bellavia, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Rosa Dulcetti, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi dell'ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023.

9. REFERENTE DEL CONTRATTO

Il Referente della Commessa della Ferrero Med S.r.l. è il Sig. Ferrero Olivier, di cui si riporta di seguito il riferimento e-mail: olivier.ferrero@ferrerortopedica.it.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice degli Appalti, costituisce la seguente cauzione definitiva pari ad euro 43.379,51 di importo ridotto del 50% in considerazione del possesso della certificazione ISO 9001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata dalla Società COFACE SA polizza n. 2394849 facente parte integrante del presente contratto pur non allegata.

Le garanzie fideiussorie restano vincolate secondo quanto previsto agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

11. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

A garanzia di quanto sopra esposto l'Operatore Economico ha prodotto attestati di adeguata polizza assicurativa n. 2020/03/2383185, rilasciata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni.

Il contraente si obbliga all'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla richiamata polizza assicurativa della responsabilità civile, acconsentendo fin d'ora a che la Compagnia Assicuratrice comunichi all'ASST ogni eventuale inadempimento del contraente che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa. Ciò, affinché l'ASST possa, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operativa la copertura assicurativa in parola, adempiere le obbligazioni che spettano al contraente con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dallo stesso, nonché mediante escusione della fidejussione rilasciata dal medesimo contraente, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente a quegli inadempimenti.

L'ASST sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell'esecuzione del contratto. Non

sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare in conseguenza di furti.

L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda beneficiaria del servizio o a terzi per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

L'Appaltatore dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi, fatto salvo le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda. Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera nonché durante il ritiro degli ausili presso il domicilio del paziente, l'Appaltatore assume l'obbligo di sollevare l'Azienda da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dagli ausili non imputabili per colpa grave all'Azienda.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'Azienda contraente a semplice richiesta.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente, riferiti al corrispettivo mensile corrispondente al valore del canone onnicomprensivo offerto l'ASST Melegnano e Martesana.

La fatturazione del canone mensile onnicomprensivo decorrerà a far data dall'avvio completo del servizio (01/01/2024 per i successivi 39 mesi).

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento al presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato al contraente.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

In caso di attivazione del Conto Deposito, l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'ASST deve avvenire preferibilmente nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD.

Ciascuna ASST si obbliga a pagare il prezzo al fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure interne sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto utilizzo. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST di Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	2PYF1J
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

“SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.

L’ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’operatore economico contraente può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente contratto, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte dell’operatore economico contraente dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

13. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente contratto e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto:

	ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1	Ritardo rispetto alle tempistiche previste per consegna dell'ausilio a domicilio all'assistito nuovo o già ricondizionato previste all'art. 2.8 del Capitolato o minor tempo offerto nel progetto tecnico.	€ 50,00	Per ogni giorno solare di ritardo
2	Ritardo rispetto alle tempistiche previste per consegna dell'ausilio a domicilio all'assistito previste all'art. 2.9 del Capitolato o minor tempo offerto nel progetto tecnico.	€ 50,00	Per ogni giorno solare di ritardo
3	Ritardo rispetto alle tempistiche previste per Pulizia ed igienizzazione degli ausili (Ricondizionamento) previste all'art. 2.10 del Capitolato o minor tempo offerto nel progetto tecnico.	€ 50,00	Per ogni giorno solare di ritardo
4	Ritardo rispetto alle tempistiche per esecuzione attività di manutenzione preventiva/correttiva/straordinaria previste agli art. 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4 del Capitolato o minor tempo offerto nel progetto tecnico.	€ 50,00	Per ogni giorno solare di ritardo
5	Mancata assegnazione del numero di matricola o mancata applicazione del numero sull'ausilio.	€ 50,00	Per ogni singolo ausilio

6	Mancata applicazione del numero di ce- spite/inventario sull'ausilio.	€ 50,00	Per ogni singolo ausilio
7	Tardivo inserimento di uno o più dati re- lativo ad un ausilio nell'applicativo infor- matico e nel Software Assistant-RL	€ 20,00	Per ogni giorno solare di ritardo per ogni singolo ausilio
8	Tardiva registrazione nel software di ma- gazzino o in Assistant-RL delle attività e della documentazione riferita all'ausilio	€ 20,00	Per ogni giorno solare di ritardo per ogni singolo ausilio
9	Tardiva consegna dell'inventario fisico di magazzino e del conto giudiziale delle ASST in formato excel.	€ 100,00	Per ogni giorno solare di ritardo
10	Mancato utilizzo del telo protettivo	€ 20,00	Per ogni ausilio non protetto
11	Ritardo presa in carico online	€ 50,00	Per ogni giorno solare di ritardo
12	Numero reclami registrati a sistema nel semestre superiore all'1% degli ausili mo- vimentati	€ 50,00	Per superamento soglia
		€ 40,00	Per ogni punto percentuale superato
13	Numero collaudi negativi registrati a si- stema nel semestre superiore all'1% degli ausili movimentati	€ 50,00	Per superamento soglia
		€ 40,00	Per ogni punto percentuale superato
14	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di Regolamento Privacy	€ 500,00	Per ogni evento accertato
15	Mancata esposizione da parte dell'opera- tore della targhetta identificativa indivi- duale	€ 100,00	Per ogni evento accertato
16	Mancata segnalazione all'ASST relativa alle modifiche/sostituzioni del personale impiegato nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto	€ 100,00	Per ogni evento accertato
17	Violazione di norme nazionali/regionali vigenti in materia di personale impiegato nello specifico servizio	€ 1.000,00	Per ogni evento accertato
18	Mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clau- sola di assunzione degli obblighi in mate- ria di tracciabilità dei flussi finanziari	10% del valore del sub-contratto affi- dato e comunque non inferiore a € 500,00	Per ogni evento accertato a carico dell'affidante del sub-contratto
19	Ritardo nell'invio della Scheda T&T (Tra- parenza e Tracciabilità)	1% del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub- contratto	Per ogni giorno di ritardo accertato a carico sia dell'affidante che dell'affida- tario del sub-contratto
20	Dichiarazione di informazioni non veri- tiere nella Scheda T&T	Da un minimo del 5% ad un mas- simo del 10% del valore del sub- contratto	Per ogni evento accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte

verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate.

Ciascuna ASST provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata, compensando di diritto ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 c.c. e ss con il canone mensile da corrispondere all'operatore economico. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

14. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente contratto, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1 del Capitolato.

È facoltà dell'ASST:

- effettuare ispezioni nei magazzini dell'Appaltatore, in qualsiasi momento anche senza preavviso, per controllare gli ausili di proprietà dell'ASST depositati in attesa di riparazione, riparati e pronti per il riutilizzo, per effettuare il collaudo degli ausili nuovi stoccati a magazzino e per verificare l'irreparabilità dei beni proposti dall'operatore economico per lo smaltimento. L'Appaltatore si obbliga a consentire ai referenti dell'ASST tutte le necessarie verifiche volte ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, prestando tutta la collaborazione necessaria. I controlli saranno verbalizzati e controfirmati dagli operatori presenti al sopralluogo;
- richiedere la predisposizione di rendicontazioni riassuntive delle prestazioni eseguite di qualsiasi natura e in qualsiasi momento di vigenza contrattuale;

- richiedere la predisposizione di prospetti mensili per il controllo della regolare esecuzione delle attività contenenti il riepilogo mensile delle prestazioni eseguite, accompagnati dai relativi documenti di ritiro e consegna.

14.1. Documentazione di trasporto e prospetti mensili

I documenti di ritiro e di consegna (DDT), stampati dal medesimo sistema informatizzato, dovranno essere redatti in modo chiaro ed inequivocabile, firmati dal consegnante e dal ricevente.

A seconda delle necessità dell'ASST aggregate potranno essere richiesti:

- tutti i report di qualsivoglia tipologia (DDT, Informativa all'utenza, etc.) che dovranno essere registrati nel software, visibili dalle ASST in tempo reale e rendicontabili in qualsiasi momento;
- predisposizione di prospetti mensili, riassuntivi delle prestazioni effettuate. Tali prospetti dovranno essere accompagnati dai relativi documenti di ritiro e consegna e recapitati alla ASST per il controllo della regolare esecuzione, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello relativo allo svolgimento delle relative attività.

I prospetti suindicati dovranno essere trasmessi, su richiesta dell'ASST, agli uffici preposti per il controllo della regolare esecuzione del servizio e dovranno essere visti per accettazione dal Responsabile dell'operatore economico Contraente e dal Responsabile ASST preposto.

Al fine di monitorare lo svolgimento del servizio e dell'eventuale applicazione delle penali inerenti ritardi in merito ai tempi di consegna, ritiro e ricondizionamento riportate all'art. "Penalità", entro il giorno 5 del mese successivo a quello oggetto di valutazione, l'Appaltatore dovrà produrre al Direttore dell'Esecuzione del contratto e al RUP un report delle consegne, ritiri e ricondizionamenti effettuati nel mese di riferimento, contenente i seguenti dati (eventualmente modificabili su richiesta dell'ASST):

CON RIFERIMENTO ALLE CONSEGNE di ciascun ausilio:

- Codice ausilio
- Descrizione ausilio
- Numero prescrizione ARL
- C. F. ASSISTITO RITIRO
- Data e numero di prescrizione;
- Data presa in carico
- Data disponibilità ausilio in magazzino, indicando se trattasi di ausilio nuovo o ricondizionato;
- Data di consegna al paziente
- Data registrazione nell'applicativo informatico e nel Software Assistant-RL

- Data Manutenzione periodica prevista e effettuata

CON RIFERIMENTO AI RITIRI di ciascun ausilio:

- Codice ausilio
- Descrizione ausilio
- Numero prescrizione ARL
- C. F. ASSISTITO RITIRO
- Data richiesta ritiro
- Data ritiro
- Data Manutenzione periodica effettuata e prevista
- Data Manutenzione correttiva effettuata
- Data manutenzione straordinaria effettuata
- Data disponibilità ausilio in magazzino a seguito di ricondizionamento;
- Data registrazione nell'applicativo informatico e nel Software Assistant-RL
- Data consegna Nuovo Assistito
- Numero prescrizione Nuovo Assistito
- C.F. NUOVO ASSISTITO

CON RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE dovrà essere predisposto un planning/report di manutenzione esportabile per data nel quale siano visionabili, rendicontabili ed esportabili tutte le manutenzioni (ordinaria, preventiva, correttiva effettuate e programmate e straordinaria) riportanti seguenti dati:

- N. PRESCRIZIONE ASSISTANT
- DATA PRESCRIZIONE
- NOMINATIVO UTENTE
- CODICE ISO DISPOSITIVO
- DESCRIZIONE DISPOSITIVO
- NUMERO DI MATRICOLA, NUMERO DI CESPITE (se previsto),
- DATA CONSEGNA
- DATA PREVISTA DI MANUTENZIONE (per le manutenzioni ancora da effettuare),
- DATA DI MANUTENZIONE (per le manutenzioni già effettuate)
- NUMERO DI MANUTENZIONE (Attraverso il numero di manutenzione dovrà essere possibile la consultazione della relativa scheda di manutenzione preventiva).

Dai report, si procederà alla verifica del rispetto dei tempi di consegna ritiro condizionamento previsti nel Capitolato, per valutare l'avvio del procedimento di applicazione delle penali, fatta salva la verifica che i ritardi non siano riconducibili all'operatore economico.

15. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEI PERIODO DI VIGENZA

Alla scadenza naturale del periodo di vigenza contrattuale l'operatore economico Contraente dovrà porre in essere le condizioni per il subentro nel servizio dell'eventuale nuovo operatore economico contraente, garantendo la collaborazione necessaria per agevolare le attività di trasferimento e assicurando, a titolo gratuito, tutto il materiale di proprietà dell'ASST di riferimento a bocca di magazzino, nel rispetto di modi e tempi convenuti con i Referenti dell'ASST. L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare, sempre a titolo gratuito, l'inventario e l'archivio integrale dei dati riferiti agli ausili di proprietà delle ASST ed al loro utilizzo, su supporto informatico il cui formato dovrà essere convenuto con i Referenti di ciascuna ASST.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Clausola risolutiva espressa

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 4.1;
- b) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- c) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- d) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- e) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023;
- f) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- g) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- h) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- i) mancata ottemperanza alla richiesta di sostituzione di unità di personale dichiarata inidonea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 2.14.2.;

- j) ritardo superiore a 30gg nell'invio dei dati relativi al numero complessivo di ausili consegnati nel periodo di riferimento in caso di riduzione dell'attività;
- k) in caso di richiesta e/o accettazione da parte dei dipendenti dell'operatore economico di compenso economico agli assistiti.
- l) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

16.2 Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art., provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

17. RECESSO UNILATERALE

17.1 Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali “riforme” del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

17.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D. Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni.

17.3. Convenzioni centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente contratto, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DEL SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito dell'operatore economico contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Ove

l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'ASST e la Ferrero Med S.r.l. sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute

nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il “Codice di comportamento dei dipendenti” e il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito della Regione Lombardia.

L’operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

La Ferrero Med S.r.l. conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto come di seguito indicato:

Nome Banca	Nr. Conto IBAN
Unicredit Banca S.p.A.	IT 30 K 02008 05364 000102987487

Le persone abilitate ad operare sui predetti conti sono le seguenti:

Generalità	Luogo data di nascita - CF
ANNA RITA VILLANI	Brindisi, 31/08/1948 – VLLNRT48M71B180N
OLIVIER FERRERO	Torino, 07/03/1974 - FRRLVR74C07L219B

Ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun

bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità" allegata al presente contratto (Allegato 2).

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato all'art. Penalità.

21. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti dando atto che sono in corso controlli prescritti dalla vigente normativa antimafia, in ordine all'assenza di cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche Amministrazioni.

La Ferrero Med S.r.l. prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alle predette e future verifiche, effettuate presso la Prefettura, dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

22. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, la tassa di registro, i bolli, le quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'ASST Melegnano e della Martesana, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità previste per legge.

23. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

24. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente contratto, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Melegnano e Martesana è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico contraente e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico contraente al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Letto, confermato e firmato.

ASST Melegnano e della Martesana
Per Delega del Direttore Generale
Il Direttore SC Gestione Acquisti
(Avv. Ugo Bellavia)

Ferrero Med S.r.l.
Rappresentante Legale
Sig. Olivier Ferrero

Si considerano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 e 23 del presente contratto.

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.